



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER L’UNIVERSITÀ DI TORINO, DURATA PARI A 36 MESI**

### **TITOLO I – OGGETTO E INDICAZIONI GENERALI**

- ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELL’APPALTO
- ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
- ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO
- ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 5 – PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

### **TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO**

- ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 7 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 9 – INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA (DUVRI)

### **TITOLO III – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

- ART. 10 – REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’AGGIUDICATARIO**

- ART. 11 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO

### **TITOLO VI – CLAUSOLE CONTRATTUALI**

- ART. 12 – DANNI, RESPONSABILITÀ, PENALITÀ POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 13 – REVISIONE PREZZI
- ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
- ART. 15 – SUBAPPALTO
- ART. 16 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
- ART. 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
- ART. 21 – NORME DI RINVIO

### **TITOLO I – OGGETTO E INDICAZIONI GENERALI**

- ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato disciplina il contratto per lo svolgimento del servizio di ascolto psicologico che persegue la finalità di implementare lo Spazio di ascolto dell’Università di Torino a favore degli studenti e delle studentesse.

Il servizio in oggetto è di natura intellettuale.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto ovvero dall'avvio del servizio, con un impegno stimato pari a 280 ore mensili, per un totale di 3.360 ore annue e di 10.080 ore per l'intera durata del contratto.

È prevista l'opzione di proroga per un periodo di massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 120 co. 10 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) nel seguito anche Codice, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

## ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO

L'importo a base di gara, per il periodo indicato di 36 mesi, è stato stimato in € 352.522,84 (IVA ad aliquota al 22% esclusa). Gli oneri per la sicurezza da rischi d'interferenza non soggetti a ribasso pari a euro 0,00 (zero).

L'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120 c.10 c.c., è prevista per un periodo di massimo 6 mesi, per un importo stimato complessivo pari ad € 58.753,81 (IVA di legge esclusa).

Si prevede inoltre la possibilità di esercitare l'opzione dell'aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (comma 9 art. 120 D.lgs. 36/2023) per un importo pari a € 70.504,57 (IVA di legge esclusa).

Il valore stimato della revisione prezzi è pari al 5% dell'importo a base di gara dal secondo anno e corrisponde ad un importo di € 11.750,76 (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici, l'importo massimo stimato del servizio, comprensivo della clausola revisione prezzi, eventuale opzione di proroga 58.753,81, eventuale aumento del quinto dell'importo è pari ad € 493.531,98.

La spesa effettiva sarà quella risultante dai servizi effettivamente svolti e documentati, come da indicazioni che saranno fornite dall'Università.

L'importo è comprensivo di tutti i servizi, oneri, rischi e spese, espressi e inespressi, derivanti dal presente capitolato, nonché di ogni attività o fornitura che si renda eventualmente necessaria per l'esecuzione del contratto o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

## ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni normati:

- dal D.lgs 36/2023 e s.m.i Codice dei contratti pubblici;
- dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- dalla Direttiva n. 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

appalti pubblici;

- dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori” e successive modificazioni;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 (ad eccezione dell’art. 11, abrogato dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016 cit.) e nel R.D. n. 827/1924 (ad eccezione dell’art. 120, abrogato dall’art. 217 del D. Lgs. 50/2016 cit.), in quanto applicabili;
- dalle condizioni generali e particolari del servizio (riportate nel presente Capitolato Speciale), nella documentazione di gara e nei relativi allegati;
- dalle Condizioni Particolari di Richiesta di Offerta che saranno allegate alla Richiesta di Offerta (di seguito anche RdO) sul MePA e che integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e il Capitolato d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al MePA, con particolare riferimento alla “CATEGORIA 1: SERVIZI SOCIALI VARI”, dal Documento di stipula predisposto nell’ambito dello stesso MePA, dall’offerta dell’operatore economico aggiudicatario e dalla relativa accettazione da parte del punto ordinante, oltre a quanto espressamente previsto dalle Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.;
- dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- dalla normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture oggetto del presente contratto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto compatibili e negli aspetti non regolati dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate;

Per ogni altra norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente documento valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

#### ART. 5 – PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del servizio avverrà tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi degli art. 50 c.1 lettera e) e dell’art. 14 c.1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, svolta in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 28 c. 3 del Codice.

L’appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della natura del servizio, al fine di garantirne omogeneità e uniformità,

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lettera a) del Codice, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, secondo criteri di aggiudicazione pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche dell’Appalto, con applicazione dei seguenti punteggi:

- offerta economica: punteggio massimo 20
- offerta tecnica: punteggio massimo 80



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO**

### **ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Nell'ottica di offrire agli studenti e alle studentesse un sostegno psicologico al fine di favorire un percorso universitario che risulti funzionale all'interno del loro progetto di vita, si intende attivare un servizio attraverso figure psicopedagogiche e/o esperte nel campo della psicologia da affiancare alle attività già poste in essere presso lo spazio di ascolto dell'Università degli Studi di Torino.

Il servizio è destinato agli studenti e alle studentesse dell'Ateneo e prevede un impegno pari a 3.360 ore per anno e di 10.080 per il triennio.

Le attività di ascolto psicologico si dovranno sviluppare in cicli brevi di 5 incontri scadenziati quindicinalmente, a seguito di appuntamenti fissati dal personale specializzato del Dipartimento di Psicologia.

Ciascun ciclo dovrà essere tenuto dalla medesima persona.

L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare alle fatture bimestrali un report delle ore effettuate.

Il servizio si riferisce a un lotto unico, per poter garantire maggiore flessibilità all'Amministrazione e maggiori garanzie di uniformità nell'erogazione dello stesso e nell'applicazione degli standard di qualità.

### **ART. 7 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere erogato sia in remoto con modalità a distanza sia in presenza.

Quando in presenza si svolgerà presso gli spazi dedicati situati presso le strutture di Ateneo dedicate al servizio di supporto psicologico alla comunità studentesca, attualmente collocate in Torino, con possibilità di attivazione anche in prima cintura ed eventualmente, in misura residuale non superiore al 20%, presso altre sedi nella Regione Piemonte.

### **ART. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà individuare un referente del servizio che dovrà interfacciarsi con il referente dello Spazio di Ascolto, curare la gestione amministrativa del personale impiegato, garantire la presenza di un numero di figure tali da coprire le esigenze di tale servizio.

Il personale, individuato dall'operatore per l'erogazione del servizio richiesto, dovrà operare secondo le modalità e le prassi organizzative dello Spazio di Ascolto e dovrà coordinarsi con gli altri servizi per la comunità studentesca (es. servizi di orientamento, di supporto a studenti/studentesse DSA, psichiatria, etc.).

In particolare, dovrà operare sotto il coordinamento dei tutor e dei responsabili scientifici dello Spazio di Ascolto, anche nella somministrazione di eventuali questionari di screening, nell'intervisione e nella supervisione dei casi.

Il servizio dovrà poter garantire l'erogazione di non meno di 35 colloqui la settimana, con flessibilità di orario (9-19) nell'arco dei 5 giorni lavorativi, ipotizzando un numero minimo di 6 professionisti/professioniste in possesso dei requisiti sopra indicati che potranno operare anche contemporaneamente nella modalità in remoto e in presenza.

La continuità del servizio deve essere garantita nell'arco di 12 mesi di ciascun anno accademico, nel rispetto delle sospensioni previste dal calendario di ciascun anno accademico.

Nello specifico:



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

- nel periodo delle festività natalizie di ciascun anno accademico, ci sarà la sospensione di tutte le attività.
- nella settimana centrale del mese di agosto di ciascun anno accademico ci sarà la sospensione di tutte le attività, mentre, nei restanti giorni di agosto, si dovranno garantire almeno 10 colloqui la settimana.

#### **ART. 9 – INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA (DUVRI)**

L'Università e l'Operatore Economico aggiudicatario si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto del Contratto. L'Operatore Economico dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza previste dalla legge e dai documenti relativi alla valutazione dei rischi interferenti che saranno inviati qualora necessari.

Pur essendo un servizio di natura intellettuale, rientrando nell'ambito dei servizi sociali, si redigerà il DUVRI.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, gli oneri per la sicurezza da rischi d'interferenza non soggetti a ribasso sono pari a euro 0,00 (zero).

Le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi specifici dell'operatore economico rimarranno a carico dell'Operatore Economico (formazione, dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria, etc...).

### **TITOLO III – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

#### **ART. 10 – REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

L'Operatore Economico si impegna a svolgere il servizio tramite specialisti regolarmente abilitati e iscritti ad albo professionale, individuando figure specializzate e in possesso dei necessari requisiti.

Nello specifico il personale incaricato per l'erogazione degli incontri di ascolto dovrà essere costituito da psicoterapeuti/psicoterapeute in possesso di titoli, comprovate competenze ed esperienze così come di seguito descritti:

- diploma di specializzazione in psicologia
- iscrizione all'albo degli psicoterapeuti
- formazione ed esperienza nell'ambito delle terapie focali brevi
- formazione ed esperienza nell'ambito del counseling, supporto e ascolto psicologico dedicato a studenti/giovani adulti nella fascia 18-25 anni.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AGGIUDICATARIO**

#### **ART. 11 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare la stabilità e la continuità del personale impiegato nel servizio salvo casi di forza maggiore accuratamente e tempestivamente motivati. In tali casi dovrà provvedere con tempestività alla sostituzione, con personale di pari qualifica e profilo professionale degli



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

addetti assenti per qualsiasi motivo. La sostituzione dovrà avvenire anche qualora il servizio offerto non risultasse soddisfacente, con spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario e senza onere alcuno a carico della Università di Torino.

Eventuali contestazioni in merito saranno comunicate all'operatore economico aggiudicatario, per iscritto a cura del RUP.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie, retributive e contributive vigenti nel luogo e in riferimento al settore oggetto della presente procedura.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione delle peculiarità del servizio e degli spazi.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, obbligandosi altresì a far osservare al medesimo le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alla vigente normativa.

Prima della stipula del contratto l'Operatore economico aggiudicatario dovrà presentare adeguata polizza assicurativa, come previsto al successivo art. 12 – DANNI, RESPONSABILITÀ, PENALITÀ POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIA DEFINITIVA.

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio, dovrà assumere i seguenti impegni, qualora applicabili alla tipologia di personale impiegato:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il RUP si riserva la facoltà di richiedere al concorrente aggiudicatario la presentazione di spiegazioni in relazione alle modalità di adempimento degli impegni di cui sopra.

L'operatore economico si impegna a fornire i curricula delle figure individuate per lo svolgimento del servizio, al fine di consentire all'Università di verificarne la corrispondenza ai requisiti richiesti.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **TITOLO VI – CLAUSOLE CONTRATTUALI**

### **ART. 12 - DANNI, RESPONSABILITÀ, PENALITÀ POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIA DEFINITIVA**

Per ogni inadempimento contrattuale l'Università, tramite il RUP, darà comunicazione scritta all'Operatore Economico aggiudicatario, assegnando un termine congruo per la presentazione delle deduzioni e l'eliminazione dell'inadempimento. Nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario non fornisca motivazioni idonee a giustificare l'inadempimento, l'Università applicherà per ogni inadempienza una penale pari ad € 200,00.

L'Università compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico aggiudicatario a qualsiasi titolo anche per corrispettivi di servizi già resi, oppure si avvarrà della garanzia definitiva senza necessità di diffida o ulteriore accertamento. In tal caso la garanzia definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 giorni solari a decorrere da quello della comunicazione della avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della garanzia definitiva entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, salvo il diritto dell'Università al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali saranno applicate entro il limite massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto; raggiunto tale limite, l'Università procederà di diritto alla risoluzione del contratto.

Non si applicheranno penali nel caso di ritardi o disfunzioni dovuti a cause di forza maggiore o a caso fortuito.

Le suddette penali, in ogni caso non esonerano l'impresa dal risarcimento degli eventuali ulteriori danni provocati all'Università o a terzi nell'esecuzione del servizio.

L'Operatore Economico aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona esecuzione del servizio, deve:

1) presentare copia della garanzia definitiva, costituita ai sensi degli articoli 53 e 117 del Codice. La garanzia deve avere efficacia per tutto il periodo contrattuale.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico opti per costituire garanzia fideiussoria, essa potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. (Art. 106 c. 3 Codice).



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Non sarà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'operatore economico ha l'obbligo di reintegrare la garanzia definitiva di cui l'Università abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

2) consegnare copia della polizza responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) stipulata con una primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà essere prestata fino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro, per danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività e competenze previste dal servizio in oggetto. I rischi non coperti dalle polizze, i maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'operatore economico aggiudicatario. L'Università sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in affidamento, che farà carico esclusivamente all'aggiudicatario, il quale risponderà per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare a terzi (ivi compresa l'Università) o che, comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questo inerente, venissero arrecati a qualunque persona e/o qualsiasi cosa. La polizza dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante e dovrà essere data evidenza al fatto che il soggetto firmatario è in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e agire in nome e per conto dello stesso.

Per tutta la durata del contratto, il servizio dovrà essere svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'Operatore Economico aggiudicatario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente istruito. L'Università di Torino sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in affidamento, che farà carico esclusivamente all'aggiudicatario, il quale risponderà per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare a terzi (ivi compresa l'Università di Torino) o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

L'appaltatore è tenuto ad assumere l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza del contratto e si obbliga a comunicare all'Università ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria.

#### **ART. 13 – REVISIONE PREZZI**

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operino nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO pertinente, prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. c) dell'Allegato II.2 bis del Codice.

#### **ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

L'emissione delle fatture da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, per il pagamento dei corrispettivi, avverrà con cadenza bimestrale posticipata, previa trasmissione da parte dell'Operatore Economico all'ufficio competente dell'Università di resoconto dell'attività svolta nel bimestre ed un dettaglio delle ore svolte. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, e s.m.i., l'Università accetterà solo fatture in formato elettronico tramite il sistema di interscambio.

Il codice IPA da utilizzare ed indicare in fattura è FSAUZZM, fatte salve eventuali variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sulle fatture ed in generale in tutti i documenti emessi, l'aggiudicatario è tenuto a riportare il numero di riferimento della RdO MePA, il codice unico di progetto (CUP), il codice identificativo della procedura di affidamento (CIG), nonché i dati di cui sopra e la descrizione del servizio svolto e del periodo a cui si riferiscono.

L'Ateneo non potrà essere ritenuto responsabile per pagamenti effettuati oltre il termine nel caso in cui le fatture non riportino quanto sopra indicato.

Il pagamento delle fatture non contestate avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse in formato elettronico, mediante bonifico bancario, fatte salve le tempistiche per le verifiche della regolarità contributiva (DURC) prevista dalla normativa vigente. Qualora dalle verifiche svolte risultasse l'irregolarità contributiva dell'Operatore Economico aggiudicatario, si procederà in base a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice.

Il pagamento sarà effettuato su conto corrente dedicato - anche in via non esclusiva - secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della L.136/2010, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge medesima. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito comunicate; in difetto di tale comunicazione, l'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Università potrà sospendere i pagamenti all'aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa ai sensi della normativa vigente.

L'Università, così come previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 commi 629-932 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), è assoggettata al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "Split Payment".

#### **ART. 15 – SUBAPPALTO**

L'operatore economico può dichiarare nella documentazione di gara (RdO), le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto.

Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### ART. 16 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli studenti Dott. Massimo BRUNO.

Prima della stipula la stazione appaltante provvederà a nominare il Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi del Codice, Allegato I.2, art. 8, comma 4, punto e), *“per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.”*

#### ART. 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Operatore Economico si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto. Le notizie relative all'Università e/o agli studenti, venute a conoscenza dell'Operatore Economico in relazione all'esecuzione del contratto, non devono essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate ai fini diversi da quelli connessi all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato speciale.

L'Operatore Economico si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contratto, a:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire la sicurezza attiva e passiva dei dati e la tutela della privacy degli studenti;
- a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento;
- non utilizzare e non cedere a terzi per qualsivoglia ragione i nominativi degli studenti fruitori del servizio ed i documenti elaborati in ambito del servizio;
- rimuovere e cancellare, alla conclusione del contratto, tutti i dati acquisiti nello svolgimento del servizio;
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

I dati personali saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation di seguito “GDPR”) e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, secondo l'informativa allegata (All. 5). In particolare UniTO (di seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del Contratto conseguente all'affidamento del servizio in oggetto. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

legislazione vigente. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Torino – Via Verdi n. 8, Torino. La Responsabile interna del trattamento è la direttrice della Direzione Bilancio e Contratti, Dott.ssa Catia Malatesta, in riferimento alla fase di gara; per la fase esecutiva, il Responsabile del Trattamento è individuato nel Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli studenti Dott. Massimo Bruno.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile tramite mail ([rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it)).

#### ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con incameramento della garanzia definitiva, nei seguenti casi:

- i casi di cui all'articolo 17;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- qualora l'operatore economico incorra nella stessa violazione per più di due volte nello stesso trimestre;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di un numero di penali tali da superare il 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di assunzione del personale in spregio della normativa vigente, nonché in caso di mancata apertura di una posizione contributiva presso gli enti previdenziali ed assistenziali competenti e di mancata stipula di assicurazione dei dipendenti presso gli Enti medesimi;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- qualora intervengano, a carico dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 67 del Decreto cit, e/o elementi dai quali siano desumibili infiltrazioni mafiose;
- sospensione e/o interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- cessione totale o parziale del contratto;
- in caso di fallimento o altre procedure equiparate a carico dell'operatore economico;
- perdita dei requisiti morali e/o di qualificazione occorrenti per l'esecuzione del servizio appaltato;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università appaltante;
- violazione degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, in riferimento ai dati di cui l'operatore economico sia venuto in possesso per ragioni attinenti al servizio, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

L'Amministrazione, inoltre, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. È fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto saranno riconosciuti all'operatore economico aggiudicatario, solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio svolto e accettato dall'Università.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Università appaltante è fatta all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata inviata al domicilio dell'operatore economico.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Università, inoltre, si riserva di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione e di non procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia e della garanzia definitiva, sino alla quantificazione del danno che l'Operatore Economico è tenuto a risarcire.

L'Università si riserva di esercitare il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice, in qualunque momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, dietro pagamento del servizio già eseguito oltre che al decimo dell'importo della parte del servizio ancora da svolgere.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 122 e 123 del Codice.

#### ART. 19 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del Codice, il certificato di regolare esecuzione viene emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP secondo quanto specificato nell'allegato II.14 del Codice.

#### ART. 20 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, trovano applicazione nel presente contratto le norme sull'accordo bonario di cui all'art. 210 del citato D. Lgs. in quanto compatibili.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Operatore Economico non potrà comunque rallentare o sospendere l'esecuzione dei servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Università.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale ed è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

All'Operatore Economico saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Università.

#### ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si rinvia all'Avviso e relativi allegati.

Il Responsabile Unico del Progetto  
**Massimo Bruno (\*)**  
Direttore della Direzione  
Didattica e Servizi agli Studenti

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Signature Not Verified  
Firmato digitalmente da Massimo Bruno  
Data: 18.07.2025 12:05:35 CEST